APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (REGIO DEMANIO) E LA SOCIETA' ANONIMA «ESERCIZIO REGIE TERME DI RONCEGNO» PER L'ESERCIZIO DEL COMPENDIO DEMANIALE TERMALE DI RONCEGNO (TRENTO)

Art. 41

Gravano sulla concessionaria i tributi che essa devo pagare in proprio, compresi i tributi di legge sulla quota di utili aziendali di sua spettanza.

I tributi fondiari che gravano sugli immobili del compendio sono a carico esclusivo del Regio demanio, sul quale gravera' pure ogni altro onere fiscale presente e futuro inerente agli immobili del compendio.

Tutti gli altri tributi erariali e locali riferentisi al compendio, quando dovuti, sono a carico dei fondi aziendali.

Il Regio demanio provvedera' alla riscossione e al pagamento dei canoni attivi e passivi relativi alle proprieta' demaniali, e ad introitare i proventi di quei beni immobili che eventualmente, durante il corso della concessione, non conservassero, ad esclusivo giudizio del Regio demanio, diretta e necessaria connessione con le necessita' dell'esercizio e con le esigenze del compendio.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione dello Stato (Regio demanio) e la Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno» per l'esercizio del compendio demaniale termale di Roncegno (Trento)
Estremi	Legge 5 gennaio 1939, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-l-amministrazione-dello-stato/art-41/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it